



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

E p.c.

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Servizio II DG ABAP

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Alla Ninfea Rinnovabili S.r.l.
ninfearinnovabili@legalmail.it

Oggetto: [ID: 9574] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico offshore denominato "Scicli", costituito da n. 50 aerogeneratori di potenza nominale di 15 MW, per una potenza complessiva di 750 MW e delle relative opere di connessione a terra, da realizzarsi nel comune di Ragusa.

Proponente: Ninfea Rinnovabili S.r.l.

Contributo istruttorio della SS-PNRR

CONSIDERATO che la società Ninfea Rinnovabili S.r.l. ha presentato con nota del 03/03/2023 l'istanza in oggetto, e che la Direzione Generale Valutazioni ambientali (divisione V) del MASE ha inviato con nota prot. n. 45178 del 24/03/2023, acquisita al prot. n. 4463 del 27/03/2023, una richiesta di contributi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste in una consultazione, condotta "al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale”, preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

CONSIDERATO che il parco eolico offshore in oggetto prevede la realizzazione di un impianto composto da 50 turbine eoliche ad asse orizzontale 15 MW, con una potenza elettrica totale del campo di 750.0 MW posizionate in acque distanti oltre 27 km dalla costa siciliana.

Il collegamento elettrico del parco eolico offshore sarà realizzato mediante la posa di 2 cavi marini di collegamento alla terraferma lunghi circa 58 km. L’approdo a terra è attualmente previsto presso la costa siciliana a est del porto di Marina di Ragusa.

La connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) è prevista presso la Stazione Elettrica TERNA "Ragusa" 220kV Comune di Ragusa (RG), mediante una sottostazione di misura e consegna da costruire appositamente.

In sintesi l’impianto è suddiviso in:

- Una parte *offshore* comprendente:
 - n.50 aerogeneratori eolici composti da turbina, torre e fondazione galleggiante;
 - cavo sottomarino in AT 66 kV di interconnessione tra aerogeneratori;
 - n.2 sottostazioni elettriche (FOS1 e FOS2);
 - elettrodotto sottomarino in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, che collega ciascuna sottostazione offshore al punto di giunzione a terra tra l’elettrodotto marino e l’elettrodotto terrestre.
- Una parte *onshore* comprendente:
 - n.1 punto di giunzione elettrodotto marino – elettrodotto terrestre;
 - elettrodotto terrestre in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, dal punto di sbarco del cavo alla sottostazione utente;
 - elettrodotto terrestre in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, che collega la stazione utente alla stazione elettrica della RTN.

Il progetto prevede l’utilizzazione:

- della Piattaforma Continentale Italiana, ai fini dell’installazione delle torri eoliche dei cavi sottomarini di collegamento in alta tensione;
- del mare territoriale, per il passaggio dell’elettrodotto marino sino alla terraferma;
- di parte del territorio regionale siciliano, per il passaggio dell’elettrodotto terrestre dal punto di approdo a terra sino al punto di connessione con la RTN;

ESAMINATA la documentazione, e in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, a seguito della nota prot. 4788 del 31/03/2023 con cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR di questo Ministero ha richiesto un contributo ai propri uffici competenti e, come da prassi consolidata, anche le valutazioni dei competenti uffici del Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana, sono pervenute:

- 1) la nota prot. n. 1845 del 04/04/2023 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa acquisita agli atti con prot. n. 5351 dell’11/04/2023, nella quale si riportava quanto segue:

«Per quanto alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot.n. 4788 del 31 marzo 2023, assunta agli atti di questa Soprintendenza con n. di prot. 1817 del 03/04/2023, esaminato il progetto in argomento e verificato che per quanto su tratta stradale in essere, il cavidotto relativo al progetto di che trattasi lambisce aree di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, lett. m) del D. Lgs. 42/2004, ai fini della completezza documentale e soprattutto della tutela archeologica la Società in indirizzo



dovrà integrare detta documentazione progettuale col documento di Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico (VPIA) relativo alle opere di connessione a terra, redatto da archeologo qualificato come all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e integrato dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, pubblicato su G.U. n.88 del 14 aprile 2022.»

- 2) la nota prot. n. 1392 del 20/04/2023 della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 6178 del 21/04/2023, nella quale si riportava quanto segue;

«Si riscontra la nota prot. n. 4463 del 27 marzo di codesto Ministero acquisita al protocollo generale in entrata della scrivente con in n. 0001122 del 31/03/2023.

Con riferimento alla procedura in oggetto ed esaminata la relativa documentazione si formulano le seguenti valutazioni ed osservazioni:

Visto l'articolo 9 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione; Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "L'Amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio";

Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";

Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;

Vista la Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che cita: "Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001";

Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che regola la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

Visto il DPCM 14 febbraio 2022 di approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e di individuazione dei procedimenti semplificati per le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari per lo svolgimento delle singole fasi, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti;

Vista l'istanza presentata dalla Società Ninfea Rinnovabili Srl. per l'avvio della procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 152/2006 per l'opera in oggetto in data 06/03/2023;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico offshore del tipo floating, costituito da 50 aerogeneratori ad asse orizzontale installati su fondazioni galleggianti vincolate al fondale attraverso sistemi di ancoraggio ancora in via di definizione, posizionato a circa 15 miglia nautiche a sud-est del tratto di costa compreso tra il Comune di Santa Croce di Camerina e il Comune di Scicli e collegato alla terraferma con un cavidotto marino il cui punto di giunzione dell'impianto è previsto nel territorio comunale di Santa Croce di Camerina (RG).



Considerate, pertanto, le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di tutela del patrimonio archeologico sommerso lungo i fondali prospicienti le coste della Regione Siciliana, così come regolamentate dallo Statuto della Regione, le Norme di attuazione dello Statuto della Regione, dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e dalla Convenzione UNESCO del 2001. Pertanto, in riferimento alla richiesta di valutazioni in merito alla completezza documentale di cui al progetto in epigrafe avanzata da Codesto Ministero, questa Soprintendenza del Mare ritiene, sulla base delle premesse sopra indicate, che il soggetto proponente debba integrare tale documentazione con il documento di verifica dell'interesse archeologico redatto conformemente alle linee guida di cui al sopracitato DPCM del 14 febbraio 2022 come appresso riportato.

Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 1, 3 e 8 dell'articolo 25 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni:

- a) con riferimento specifico alle indagini strumentali di archeologia preventiva (Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV), si ritiene necessario procedere ad approfondimenti ed integrazioni ad alta risoluzione con setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con questa Soprintendenza e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia d'indagine. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico della scrivente, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, anche con maggiori e più dettagliate informazioni delle singole strutture off-shore da realizzarsi, comprese quelle di ancoraggio sul fondale marino delle quali sarà necessario ottenere preliminarmente gli elaborati.
- b) Laddove si presentino potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o, nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione.
- c) Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" eventualmente presenti in Vincoli in Rete ([/http://vincoliinrete.beniculturali.it](http://vincoliinrete.beniculturali.it)), Carta del Rischio ([/http://www.cartadelrischio.beniculturali.it](http://www.cartadelrischio.beniculturali.it)), Patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza e Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto. Si precisa che la banca dati del SIT di questa Soprintendenza non ha, allo stato attuale, valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere puntualmente verificati, in accordo e sotto la supervisione della scrivente, tramite indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente.
- d) Per i tratti di mare interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate, nonché il documento finale dovrà essere redatto, come correttamente avvenuto finora, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e curriculum vitae del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza per una opportuna valutazione; il professionista, o i professionisti incaricati, dovranno relazionarsi costantemente con i funzionari della scrivente Soprintendenza, anche per le vie brevi, sullo stato



di avanzamento delle attività di verifica archeologica, affinché la stessa possa programmare adeguatamente l'attività di alta sorveglianza e la direzione scientifica.

- e) Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate, dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, in armonia con l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022; nel caso di rinvenimenti di interesse archeologico/storico i dati relativi a questi ultimi assumeranno carattere riservato e la loro eventuale divulgazione andrà concordata preventivamente con questa Soprintendenza.
- f) La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete e da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/diario di bordo) durante le diverse fasi di survey (dirette e/o strumentali) effettuate con indicazione degli archeologi presenti e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati, i dati grezzi prodotti dalle indagini elettroacustiche corredati dei loro progetti di acquisizione in formati compatibili con software di lettura open source. Tutta la documentazione tecnico scientifica, in lingua italiana, dovrà essere prodotta a questa Soprintendenza a mezzo supporto rigido di archiviazione informatico riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori approfondimenti.
- g) La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle predette indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti dei tracciati di posa in opera e/o degli interventi da realizzarsi nel progetto in epigrafe, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati dalla Società proponente a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché la stessa possa programmare adeguatamente l'invio di proprio personale tecnico-scientifico per tutte le attività di alta sorveglianza e coordinamento scientifico nell'ambito della verifica preventiva di interesse archeologico. La Società proponente dovrà impegnarsi a garantire ad almeno due unità di personale di questa Soprintendenza l'imbarco a bordo per le attività di survey e/o connesse al progetto in epigrafe per consentirle l'esercizio delle prescritte funzioni di alta sorveglianza archeologica, con tutti gli oneri a carico della Società proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- h) Nel caso di ritrovamenti archeologici durante l'esecuzione dei lavori, o anomalie sospette, gli stessi dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine e, altresì, potrà determinarsi l'esigenza di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore, con oneri a carico della Società richiedente.

Infine appare doveroso da parte della scrivente esporre un'ultima considerazione sul tema dei parchi eolici nel mare di Sicilia, dove la stessa, nel tentativo di ottenere ulteriori riscontri al processo di approfondimento delle conoscenze storiche e archeologiche della storia dell'Isola e di tutta la cultura del Mediterraneo, ha da tempo intrapreso numerosi progetti di ricerca archeologica di alto fondale con Istituzioni nazionali e internazionali.

L'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sulla scorta della considerazione che i mari circostanti l'isola sono da anni oggetto di notevole interesse da parte di numerose società che hanno presentato istanze per la realizzazione di impianti eolici off-shore, con nota prot.n.201/GAB del 17 gennaio 2022, ha manifestato il proprio indirizzo politico amministrativo a tutte le sue strutture intermedie, cui le stesse sono tenute ad attenersi sino a diverso avviso, affermando che: "sebbene non



X
GAB

connotato da una aprioristica e generica contrarietà all'installazione di impianti off-shore nei mari di Sicilia rimane, comunque, di ferma contrarietà laddove con l'installazione di questi vi possa essere un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale e paesaggistico marino regionale”.

Per quanto sopra espresso sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere valutazioni, pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.»;

- 3) la nota prot. interno SS PNRR n. 12466 del 27/06/2023 del Servizio II DG ABAP, nella quale, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa e dalla Soprintendenza del Mare con le suddette note, per quanto di competenza, si evidenzia che:

«In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 4788 del 31.03.2023 di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa (di seguito "SBCCAA-RG") con la nota prot. n. 1845 del 04.04.2023, acquisita agli atti con prot. n. 5351 dell'11.04.2023 e dalla Soprintendenza del Mare (di seguito "S-MARE") con la nota prot. n. 1392 del 20.04.2023, acquisita agli atti con prot. n. 6178 del 21.04.2023, preso atto che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo non si è espressa, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue. Nelle citate note entrambe le Soprintendenze richiedono che gli elaborati di progetto comprendano la documentazione prevista ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016. La SBCCAA-RG così si esprime al fine di poter valutare gli impatti sul patrimonio archeologico relativamente al percorso a terra del cavidotto, sottolineando come il suo tracciato lambisca aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004.

La S-MARE, nel citato parere, definisce, inoltre, la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione della documentazione archeologica richiesta, relativamente alle opere di propria competenza, specificando le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione che devono essere previste ai fini della progettazione, quali: Side Scan Sonar, Multibeam, Sub-Bottom Profiler, Gradiometro e ROV, che devono essere preliminarmente concordate con la Soprintendenza.

Si ritiene utile chiarire che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico – attualmente normata dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14.02.2022 - è avviata dal Soprintendente, ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, sulla scorta della documentazione prodromica trasmessa ai sensi del c. 1 del medesimo art. 25, e che, come meglio illustrato dal punto 5 delle suddette Linee guida: «Qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l'attivazione della procedura è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori. Nel caso di mancata attivazione della procedura, il soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile».



Tutto ciò considerato, ferme restando tutte le specifiche richieste avanzate dalle Soprintendenze, con cui si concorda, si ritiene necessario aggiungere quanto segue:

- a) la documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle succitate Linee Guida approvate con D.P.C.M. 14.02.2022 e deve avere ad oggetto tutte le opere e le lavorazioni previste, sia in mare, sia sulla terraferma. A tal proposito, si specifica che il soggetto incaricato della progettazione e del coordinamento delle attività di cui al citato art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 deve possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. 60/2009, e che lo stesso può avvalersi della collaborazione di altri soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi per il profilo professionale "archeologo" ai sensi del D.M. 244/2019. Le indagini di archeologia preventiva che interesseranno il fondale marino, così come la redazione del documento finale, dovranno essere svolte da soggetti in possesso oltre che dei suddetti requisiti, anche delle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009. Si aggiunge che tutti gli elaborati relativi alla documentazione della fase prodromica dovranno essere inviati anche in formato pdf (estratto seguendo le indicazioni relative alla "stampa" contenute nel manuale di compilazione del template GIS, scaricabile dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia), per la pubblicazione sul sito web del MASE;
- b) ai sensi del medesimo art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, suddetta documentazione archeologica deve essere trasmessa – in uno con copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici – al Soprintendente territorialmente competente, vale a dire alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa per le opere e i lavori sulla terraferma e alla Soprintendenza del Mare, per le sue competenze esclusive in materia di tutela del patrimonio archeologico subacqueo lungo i fondali prospicienti le coste siciliane;
- c) sulla base di detta documentazione, le Soprintendenze competenti potranno richiedere l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. del medesimo art. 25.
- d) Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, letterac) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini eventualmente prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Si rammenta, pertanto, al Proponente la necessità di raccordarsi al più presto con le Soprintendenze competenti per sottoscrivere l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016: all'interno di tale accordo, finalizzato alla gestione speditiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sarà possibile concordare anche le modalità di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

accesso alla documentazione d'archivio e valutare la possibilità di ridurre la documentazione archeologica necessaria nel caso in cui il potenziale archeologico dell'area di progetto sia già noto a quegli Uffici.»;

- 4) la nota prot. n. 5865 del 04/07/2023 della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 14605 del 14/07/2023, nella quale si riportava quanto segue:

«In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 4788 del 31/03/2023, acquisita agli atti ns. prot. Id: 77930301MIC|MIC_SNSUB|31/03/2023|0002951-A, si formulano le seguenti osservazioni e valutazioni:

Esaminata la documentazione, in particolare la Relazione generale, la Relazione geologica, gli studi a carattere ambientale con riferimento alla sezione subacquea del progetto (e relative tavole) insieme alla Carta Siti Culturali Subacquei Tutelati, TAV29, resi disponibile sul sito web del MiTE, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9654/14187?pagina=1>, (si segnala che il sito web non essere sempre consultabile, come reso noto in data 30/06/2023 alla Direzione generale valutazioni ambientali - Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS), Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Considerato che il progetto del parco eolico offshore denominato Scicli prevede l'installazione offshore di 50 aerogeneratori di potenza nominale di 15 MW cadauno per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 750.0 MW a una distanza minima di circa 27 Km dalla costa Siciliana, con struttura galleggiante di sostegno delle turbine,

- che l'impianto è suddiviso in una parte offshore comprendente:

- n.50 aerogeneratori eolici composti da turbina, torre e fondazione galleggiante;*
- cavo sottomarino in AT 66 kV di interconnessione tra aerogeneratori;*
- n.2 sottostazioni elettriche (FOS1 e FOS2); elettrodotto sottomarino in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, che collega ciascuna sottostazione offshore al punto di giunzione a terra tra l'elettrodotto marino e l'elettrodotto terrestre. Una parte onshore comprendente:*
- n.1 punto di giunzione elettrodotto marino – elettrodotto terrestre;*
- elettrodotto terrestre in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, dal punto di sbarco del cavo alla sottostazione utente;*
- elettrodotto terrestre in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, che collega la stazione utenza alla stazione elettrica della RTN.*

- Che il progetto prevede l'utilizzazione:

- della Piattaforma Continentale Italiana, ai fini dell'installazione delle torri eoliche dei cavi sottomarini di collegamento in alta tensione;*
- del mare territoriale, per il passaggio dell'elettrodotto marino sino alla terraferma;*
- di parte del territorio regionale siciliano, per il passaggio dell'elettrodotto terrestre dal punto di approdo a terra sino al punto di connessione con la RTN.*
- La distanza geometrica tra gli array delle turbine è circa 13.5 D, mentre tra le singole turbine è pari a 6.5 D, dove D è il diametro del rotore; questa disposizione consente di avere una distanza fluidodinamicamente ottimale tra le turbine.*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Handwritten signature or initials in blue ink.

-Che non è ancora stato individuato sistema di ancoraggio più idoneo (che avverrà simulandone il comportamento in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dei fondali, che saranno rilevate attraverso un'apposita campagna d'indagine) – Relazione tecnica, Cap.3, p.14.

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza Nazionale, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta tra le 12 e le 24 miglia marine sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze competenti per territorio, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale:

- 1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – “Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale,” [ID_VIP: 7956], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di “attesa del Piano e del Rapporto Ambientale”. Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.*
 - 2. Manca la Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il documento da realizzare ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante l'ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:*
 - Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>);*
 - Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>);*
 - SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it/>);* ▪ *RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>)*
 - Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);*
 - Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;*
 - nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.*
- Si evidenzia che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree*



interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste dovranno includere l'uso di ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro;
- tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva e la redazione del documento finale dovranno essere effettuate da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio e alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di coloro che sono incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semisommerso, interessati dal progetto.

Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia.

Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 sia per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati e concedere il nulla osta di accesso agli archivi, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata).

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza del Mare territorialmente competenti, anche con codesta Soprintendenza Nazionale, affinché tutti gli Uffici del MiC coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Nello specifico si evidenzia che documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

X
GAP

che di dettaglio, regolarmente schedata e registrata; inoltre si dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini / diario di bordo) durante i vari survey, diretti e/o strumentali, effettuati con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative); è necessario anche un registro delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse); tutte le anomalie vanno classificate e registrate, insieme alla documentazione fotografica e video prodotta (vanno consegnati anche i tracciati e i dati grezzi provenienti dalle strumentazioni). T

tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini (durante la fase ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste), così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti dei tracciati di posa e/o degli interventi da realizzarsi del progetto in oggetto, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente alla Soprintendenza del Mare e a questa Soprintendenza Nazionale con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e direzione scientifica, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di ispezione e vigilanza. La documentazione dovrà includere la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo, sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto.

3. Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:
- a) l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
 - b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
 - c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio: a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;

c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente»

CONSIDERATI i contenuti sopra citati, esaminati gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR fornisce il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA.

Il Proponente dovrà:

Per gli aspetti relativi al patrimonio archeologico:

- Riscontrare le richieste formulate nei contributi istruttori della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (nota prot. n. 5865 del 04/07/2023), della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana (nota prot. n. 1392 del 20/04/2023) e dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP (n. 12466 del 27/06/2023).

Per gli aspetti paesaggistici:

- Produrre la Relazione paesaggistica, con i contenuti previsti dal DPCM del 12/12/2005, e in particolare dal punto 4 "Documentazione relativa a tipologie di interventi ed opere di grande impegno territoriale" dell'Allegato "Relazione paesaggistica" menzionata nel Piano di lavoro al paragrafo 10 "Ulteriore Documentazione";
- Produrre adeguato quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale, e una sovrapposizione di tutte le opere in progetto, aree di cantiere comprese, agli strumenti di pianificazione paesaggistica della Sicilia, con tavole che consentano l'individuazione dell'impatto e delle interferenze con i beni paesaggistici e culturali individuati in tali strumenti;
- In relazione all'elaborato "TAV32_Impatto_Visivo", ai fini della valutazione degli impatti percettivi dell'impianto, redigere ulteriori fotosimulazioni sia da siti come individuati nell'elaborato citato, che da quelli costieri significativi con riferimento agli elementi notevoli



individuati sul territorio dai piani paesaggistici degli ambiti siciliani, evidenziando i potenziali impatti dell'opera sulla percezione del paesaggio anche con visuali dal mare verso la costa;

- Produrre uno studio che illustri gli eventuali impatti cumulativi con impianti di produzione di energia eolica off-shore (realizzati, in fase di autorizzazione o autorizzati), pubblicati sul Portale del MASE Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, considerata la compresenza nel tratto di mare in oggetto di numerosi impianti in corso di *scoping* ex art. 21;
- Produrre uno studio che illustri gli impatti cumulativi relativi alla prevista sottostazione onshore posta in adiacenza alla centrale TERNA "Ragusa", con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sia in fase di valutazione o autorizzati, presenti sia sul Portale del MASE Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali che sul portale regionale della Sicilia Valutazioni Ambientali, in considerazione della presenza di ulteriori stazioni di consegna di altri gestori che insisteranno nella medesima area;
- In relazione alle previste opere connesse *on-shore* sopracitate, e in particolare alla stazione utente, si dovranno prevedere opere di mitigazione corredate di uno studio di inserimento paesaggistico anche alla luce delle valutazioni espresse relative al punto precedente;
- Produrre uno studio che approfondisca, relativamente alle opere necessarie per la realizzazione dei cavidotti, la compatibilità con le norme di attuazione del piano paesaggistico vigente, considerata la presenza di beni isolati, viabilità storica, beni culturali archeologici e beni paesaggistici (aree di interesse archeologico, corsi d'acqua vincolati ex art. 142, aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004), con cui interferisce il tracciato del cavidotto in argomento;
- Produrre tutti i fotoinserimenti anche in versione notturna, per verificarne l'eventuale impatto luminoso;
- Produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle stesse sia in mare che a terra, e quelle di ripristino delle aree di cantiere.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Gilda Di Pasqua



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

